

BGer 5A 104/2022 vom 8. März 2022

Bundesgericht, 2022-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_104_2022

FR: TF 5A 104/2022 du 8 mars 2022

IT: TF 5A 104/2022 del 8 marzo 2022

Regeste

spese e ripetibili (accesso necessario) | Diritti reali

Erwägungen

E. 1.1

La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso (corrispondente agli importi dovuti per le spese giudiziarie e le ripetibili, sola questione litigiosa rimasta aperta avanti al Tribunale di appello, v. DTF 144 III 164 consid. 1) non raggiunge il limite di fr. 30'000.-- posto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il ricorso in materia civile sarebbe in tal caso aperto unicamente qualora fosse sollevata una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ; DTF 141 III 159 consid. 1.2), ciò che il ricorrente non pretende né appare di primo acchito essere il caso. In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

E. 1.2

Il ricorrente non ha formulato alcun ricorso sussidiario in materia costituzionale. Il titolo dell'allegato, chiaro ed univoco, fa menzione unicamente del ricorso in materia civile. Nemmeno a titolo eventuale il ricorrente chiede che il suo ricorso sia trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Per prassi costante, tuttavia, il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso senza riguardo alla sua denominazione, quand'anche errata, se le relative condizioni di ammissibilità sono rispettate (DTF 140 III 571 consid. 1.5 con rinvio; 136 II 497 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.2), ciò che va verificato qui di seguito, con riferimento alle singole censure.

E. 1.3

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF su rinvio dell' art. 117 LTF ; DTF 147 II 44 consid. 1.2 con rinvio). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF). Di particolare rilevanza è in questo contesto ovviamente la violazione del divieto d'arbitrio giusta l' art. 9 Cost. (Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2015, n. 3 e 4 ad art. 118 LTF ; sentenza 4D_13/2015

del 3 giugno 2015 consid. 2).

E. 2

Rimasti indiscussi tanto l'ammontare delle spese processuali quanto quello delle ripetibili, controverso è unicamente il riparto delle medesime fra le parti.

E. 2.1

Giusta l' art. 106 CPC , le spese giudiziarie - costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. a e b CPC) - sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1) oppure sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da colui che le ha causate, dando per scontato che sia la parte soccombente ad aver occasionato tali spese (DTF 145 III 153 consid. 3.3.1, con riferimento all'appellante che ritira il proprio appello). Il giudice può tuttavia prescindere dai suddetti principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all' art. 107 CPC , in specie quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (così secondo la clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). La decisione di ripartizione delle spese si fonda essenzialmente sul potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC). Il Tribunale ale federale interviene unicamente nel caso in cui l'autorità cantonale abbia abusato del proprio potere d'apprezzamento, riferendosi a criteri privi di pertinenza o, al contrario, omettendo di prendere in considerazione fattori essenziali; il Tribunale federale interviene infine qualora la decisione si riveli manifestamente iniqua nel risultato oppure leda in maniera inaccettabile il sentimento di giustizia (DTF 142 III 336 consid. 5.3.2; v. pure sentenza 5A_5/2019 del 4 giugno 2019 consid. 3.3.1).

E. 2.2

Il Tribunale di appello ha ritenuto, in fatto, che - diversamente da quanto accertato dal Pretore - l'opponente aveva dichiarato di aderire alla richiesta del ricorrente non solo il 25 marzo 2021, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire, bensì già il 19 marzo 2021, ovvero prima del 22 marzo 2021, data in cui il Pretore aveva rilasciato l'autorizzazione a procedere (supra consid. in fatto A.b). Il Pretore avrebbe allora dovuto riattivare la procedura di conciliazione e registrare l'acquiescenza dell'opponente a verbale, con effetto di forza giudicata (art. 208 CPC). Inoltre, fra i documenti fatti pervenire al Pretore in data 25 marzo 2021 dall'opponente figurava pure la lettera che quest'ultimo aveva trasmesso per posta elettronica alla legale del ricorrente, nella quale confermava ancora una volta di acquiescere alla richiesta. In diritto, i Giudici cantonali ne hanno dedotto che già appariva dubbia la validità dell'autorizzazione ad agire rilasciata dal Pretore. Sia come sia, l'inoltro della causa di merito da parte del ricorrente oltre due mesi dopo (in data 7 giugno 2021) appariva priva di senso, posta la già espressa acquiescenza dell'opponente. Tanto più che il Pretore ne aveva fatto espressa menzione nella decisione di stralcio del 20 settembre 2021, ciò che avrebbe dovuto spingerlo a domandarsi quale interesse giuridicamente protetto avesse il ricorrente per procedere. A torto, dunque, il Pretore avrebbe statuito come se l'acquiescenza fosse intervenuta solo dopo l'inoltro della petizione. Il Tribunale di appello ne ha dedotto che le spese della procedura di conciliazione avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico dell'opponente, ma in assenza di conclusioni ricorsuali in tal senso non occorreva esprimersi in proposito. Non potevano invece essere poste a suo carico le spese relative

all'azione di merito, che in verità avrebbe dovuto essere respinta in ordine. Il Tribunale di appello ha concluso che - applicando senza dirlo l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC in luogo dell'art. 106 cpv. 1 CPC - appariva opportuno rinunciare del tutto al prelievo di spese e a una condanna dell'opponente al versamento di ripetibili.

E. 2.3

Ci si può preliminarmente chiedere se le censure in fatto sollevate dal ricorrente siano ammissibili. Il relativo capitolo ricorsuale consiste in una narrazione libera della fattispecie, dalla prospettiva del ricorrente, arricchita da una miriade di dettagli privi di pertinenza e comunque non emergenti dal giudizio impugnato; inoltre, una censura che operi la dovuta distinzione fra apprezzamento dei fatti e constatazione arbitraria degli stessi - quest'ultima, sola censura ammissibile in questa sede (supra consid. 1.3) - non si individua nell'allegato ricorsuale. Comunque sia, l'unica reale censura in fatto (proposta peraltro erroneamente nel capitolo "in diritto" del gravame) - secondo la quale la comunicazione di acquiescenza da parte dell'opponente sarebbe pervenuta al ricorrente al più presto il 25 marzo 2021, ossia dopo l'emanazione dell'autorizzazione a procedere - appare irrilevante: quest'ultimo aveva avuto tutto il tempo di prenderne atto (oltre due mesi), e avrebbe di conseguenza senz'altro potuto rinunciare all'inoltro dell'azione di merito, come rettamente esposto dai Giudici cantonali. In quanto ammissibili, le censure in fatto del ricorrente si rivelano infondate.

E. 2.4

Le censure in diritto sollevate dal ricorrente appaiono per più ragioni inammissibili: in primo luogo, in nessun momento del suo ricorso il ricorrente - che non si è manifestamente accorto che l'unico rimedio di diritto a sua disposizione era, in ragione dell'esiguo valore di lite (supra consid. 1.1 in fine), quello del ricorso sussidiario in materia costituzionale - pretende di essere confrontato con un'applicazione arbitraria e insostenibile del diritto, avvalendosi espressamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Ciò premesso, e volendo nondimeno far bastare la censura secondo la quale il Tribunale di appello sia giunto ad un risultato manifestamente iniquo e ingiusto (supra consid. 2.1 in fine), la censura si appalesa comunque inammissibile: giustificando un proprio interesse a una sentenza giudiziaria con "il (molto probabile) rischio di vedersi successivamente rimproverare da B._____ di averlo reso vittima di un ulteriore 'Betrug' [...]", egli si limita a enunciare ipotesi ed evocare fatti che non hanno alcun fondamento nella sentenza impugnata, e ad allegare circostanze irrilevanti, segnatamente le spese di costituzione di una servitù prediale con un altro vicino già prese a proprio carico e la pretesa disponibilità di tutte le altre parti coinvolte nella vicenda.

E. 3

Ne discende che il ricorso, trattato come ricorso sussidiario in materia costituzionale (Jean-Maurice Frésard, in *Commentaire de la LTF*, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 119 LTF), appare, nella ridotta misura della sua ricevibilità, infondato. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF), che non è stato invitato ad esprimersi davanti alla sede federale e non è dunque incorso in spese (e che in ogni modo non è patrocinato da un avvocato; v. DTF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4).